



COMUNE DI TRIGGIANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E

L'APPLICAZIONE DELLA **TASSA SUI**

RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 05/08/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2019
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 de 29/09/2020

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Soggetto attivo.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Presupposto per l'applicazione della tassa e definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Soggetti passivi.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - Superficie degli immobili.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 10 - Costo di gestione.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 - Determinazione della tariffa.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12 - Articolazione della tariffa.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 - Periodi di applicazione della tassa.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 18 - Scuole statali.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 - Tributo giornaliero.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 - Tributo provinciale.....</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 - Riduzioni per il riciclo.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 - Agevolazioni.....</u>	<u>11</u>
<u>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 - Obbligo di dichiarazione.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 - Poteri del Comune.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 27 - Accertamento.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 28 - Sanzioni.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 29 - Riscossione.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 30 - Interessi.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 31 – Rimborsi e compensazioni.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 33 - Clausola di adeguamento.....</u>	<u>15</u>
<u>ALLEGATO A.....</u>	<u>17</u>
<u>Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....</u>	<u>17</u>
<u>ALLEGATO B.....</u>	<u>19</u>
<u>Categorie tariffarie.....</u>	<u>19</u>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti – TARI – prevista dall'art. 1, co. 639 e segg., della L. 147/2013 e ss.ii.mm., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 3 agosto 2011 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, co. 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente co., assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, co. 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - k) i rifiuti da attività commerciali;
 - l) i rifiuti da attività di servizio;
 - m) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi di tre volte il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassazione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, anche se non utilizzati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Si intendono per:
 - 3.1. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - 3.2. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
 - 3.3. *pertinenze*, le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione, purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 e C/6, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale;
 - 3.4. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
 - 3.5. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superfici, avendo riguardo al numero degli effettivi occupanti l'unità immobiliare.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:

- α) le unità immobiliari inagibili o inabitabili, da comprovare attraverso idonea documentazione, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
- β) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- γ) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- δ) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
- ε) le aree impraticabili e intercluse da stabile recinzione;
- φ) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- γ) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;

Le unità immobiliari di cui alle lettere a) e d), si intendono escluse dalla tassazione se effettivamente prive di occupazione con contestuale verifica delle oggettive risultanze anagrafiche in coerenza con il trattamento tributario previsto ai fini IMU.

2. Le circostanze di cui al co. precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente art., lo stesso verrà applicato per Comune di l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero, siano superati i limiti quantitativi di produzione di rifiuti assimilati agli urbani individuati all'art. 3, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 15%.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e allegare elaborato planimetrico asseverato da tecnico abilitato;
 - b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando il contratto di servizio sottoscritto con imprese abilitate e fatture periodiche attestanti l'avvenuto avviamento a smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, co. 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza massima di mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 10 - COSTO DI GESTIONE

1. La tassa comunale sui rifiuti TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti tenendo conto dei dati forniti dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, integrati dagli ulteriori costi di competenza dell'Ente, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al co. precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali esplicitati nella Deliberazione di Approvazione delle Tariffe.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, co. 658, della L. 147/2013 e dall'art. 4, co. 2, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 10%.

ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2 bis. Ai soli fini della determinazione della Tassa sui Rifiuti TARI, in caso di immobili contigui i quali insistono nella stessa particella catastale, individuati da subalterni differenti, utilizzati per l'esclusivo uso domestico, a disposizione del medesimo contribuente e degli ulteriori occupanti solidalmente responsabili, si applica una sola quota variabile.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La tariffa individuata per la tassazione delle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di *bed & breakfast*, è quella per utenze domestiche con 6 o più occupanti.
5. Per le unità immobiliari ad uso domestico dichiarate come "non utilizzate", escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere anche valore nullo (pari a zero).
6. La circostanza del non utilizzo per le unità immobiliari ad uso domestico di cui al comma precedente, è comprovata dall'assenza di arredi, beni mobili o suppellettili e di utenze attive per l'erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, telefonia.

ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Vengono considerati occupanti l'unità immobiliare, i residenti a qualsiasi titolo, anche se censiti in nuclei familiari distinti. Devono, inoltre, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In caso di unico occupante l'unità abitativa, la tariffa di riferimento resta comunque quella prevista per i nuclei familiari con unico componente.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, in assenza di denuncia iniziale, il numero di occupanti è presuntivamente individuato in tre unità (nucleo familiare medio di riferimento). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non sono destinati ad attività economiche e che non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative, si considerano possedute/detenute da un numero di componenti pari a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24; In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un occupante su base annua, senza applicazione di eventuali benefici agevolativi, ferma restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emergente. Per le suddette unità immobiliari, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, potranno essere determinati specifici coefficienti per la quota fissa e per la quota variabile in deroga alle categorie ordinarie riferite al numero dei componenti dichiarati.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente salvo le variazioni di residenti che si spostano all'interno del territorio comunale, per le quali la decorrenza è considerata puntuale e provoca d'ufficio la riliquidazione del tributo dal nucleo familiare uscente e la nuova liquidazione per quello entrante.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere valore nullo (pari a zero).

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza

dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità immobiliare distinta in catasto. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

4 bis. La tariffa prevista per la categoria 03 dell'allegato B "Autorimesse, magazzini senza vendita" può utilizzarsi nel caso di unità immobiliari separatamente identificate in catasto ad esclusiva destinazione d'uso, ovvero nel caso di superfici non accessibili dalla comune utenza dell'attività commerciale cui sono asservite. Le denunce di variazione di tali fattispecie hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, con presunzione di occupazione minima non inferiore a 20 mq., è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Le aree scoperte operative sono soggette a tassazione nella misura del 25% della tariffa individuata, con riferimento all'attività economica prevalente svolta dal soggetto passivo.

ART. 18 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del co. precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente art. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Tassa sui Rifiuti TARI annuale.

ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo

giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tari comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo richiesto al contribuente a titolo di tassa sui rifiuti comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 21 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Alle utenze non domestiche è assicurata una riduzione della quota variabile, da riconoscersi a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, come intesa ex art. 183 del D.Lgs. 152/2006.

2. La riduzione tariffaria di cui al co. 1, è riconosciuta con la seguente graduazione:

- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5%, per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo, maggiore del 50% e fino al 70% della produzione potenziale massima annua del rifiuto per tipologia di attività come individuata dal coefficiente Kd – Area SUD – di cui al punto 4.4, All. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo, maggiore del 70% della produzione potenziale massima annua del rifiuto per tipologia di attività come individuata dal coefficiente Kd – Area SUD – di cui al punto 4.4, All. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

4. La riduzione per l'avvio al riciclo, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con presentazione di istanza corredata da documentazione (contratto, fatture, formulari, eventuale MUD regolarmente presentato, ecc...) idonea a dimostrare le quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile ovvero rimborso degli importi versati e non dovuti.

ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, limitatamente ai periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23 - AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla Tassa sui Rifiuti:

- a) l'unità immobiliare occupata da nucleo familiare il cui ultimo valore ISEE complessivo, non superi il limite di € 4.000,00, alle seguenti condizioni:
 - la superficie dell'abitazione comprese le relative pertinenze, risulti non superiore ai mq. 95, sia adibita ad abitazione principale e che nessuno dei componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri fabbricati su tutto il territorio nazionale, ad esclusione di quelli concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il secondo grado;
 - in caso di occupanti l'immobile iscritti in nuclei familiari diversi, il valore di riferimento è la somma dei valori ISEE di tutti gli occupanti;
 - Il reddito complessivo annuo, inteso come ammontare di tutti i redditi

assoggettabili ad IRPEF, ivi compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (in analogia alla normativa prevista per la concessione degli assegni familiari), conseguiti nel periodo d'imposta precedente, riferito al complesso degli occupanti risulti non superiore a € 20.000,00,

b) l'unità immobiliare occupata da operatori commerciali presenti nel centro storico all'interno del perimetro delimitato dalle: Via delle Mura, Via Carroccio, Via Garibaldi e Via Gioberti (così come individuabile nella zona A1 del vigente PRG);

2. Sono ridotte del 25%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, le tariffe delle utenze domestiche e relative pertinenze, la cui superficie risulti non superiore ai mq. 95, adibite ad abitazione principale e occupate da un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti.

3. Sono ridotte del 15%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, le tariffe da applicare alle unità immobiliari occupate da operatori commerciali presenti sulle vie che delimitano il centro storico (Via delle Mura, Via Carroccio, Via Garibaldi e Via Gioberti) e che non rientrano nella esenzione prevista al co. 1, lettera b) del presente art., a condizione che la superficie complessiva non risulti superiore a mq. 200.

4. A partire dall'anno 2015, la Tassa sui Rifiuti TARI riferita ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è ridotta di due terzi.

5. Per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo ed eventuali pertinenze, dichiarate utilizzate non continuativamente nell'anno solare ancorché utilizzabili e purché prive di residenti, è riconosciuta una riduzione del 30% della tassa. La riduzione opera nella stessa misura anche in assenza di contratti di fornitura di servizi pubblici a rete ed in tutte le condizioni diverse di cui al precedente art. 7, co. 1, lett. a).

6. Le richieste di agevolazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, in deroga ad ogni altro termine, devono essere presentate a pena di esclusione, complete di idonea documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, entro il 31 marzo dell'anno solare di competenza.

7. Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione di cui al comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 30 ottobre 2020.

8. Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - è possibile riconoscere, agli operatori commerciali, titolari di utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del virus, la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa Tari 2020.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 24 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Restano validi gli adempimenti dichiarativi in caso di nuclei

familiari distinti occupanti la medesima unità immobiliare.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 25 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle

richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 26 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 27 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere una rateazione nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 28 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento

per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, co. 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 29 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale.

2. La tassa annuale è pagata mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione, di norma, entro la data del 31 maggio dell'anno cui la tassa si riferisce, ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza, di norma, al 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.

ART. 30 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 31 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Sono parimenti ammesse compensazioni tra crediti e debiti tributari con altre entrate all'interno dell'Imposta Unica Comunale, sempre previo disposizione di accoglimento da parte dell'Ente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ART. 33 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale

e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo
- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie tariffarie

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club